

Allegato A – SCHEMA DISCIPLINARE

UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA NORD

CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO GIURIDICO PER L'ATTIVITA' DI CONSULENZA GIURIDICO-LEGALE PER IL SERVIZIO SOCIALE IN ABITO DI TUTELA E PROTEZIONE DEI MINORI (Art.17, comma 7, L.R n° 14/2008) E TUTELA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA

(Scrittura privata)

- L'UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA NORD, che nel contesto dell'atto sarà indicata anche, per brevità, "Unione", con sede legale e domicilio fiscale a Medolla (MO) – Piazza della Repubblica, n. 1 - C.F. 91019940369, P.Iva 02900760360, nella persona del Segretario f.f. Avv. Barbara Bellentani, nata a _____ il _____ – C.F. _____, domiciliata per la carica presso la sede dell'Unione stessa, la quale interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza dell'Unione medesima, ai sensi dell'art. 107 del D. L.gs. n. 267 del 18.08.2000;

e

- _____, _____, nato a _____ (_____) il _____
- C.F. _____, residente a _____, che nel contesto dell'atto sarà indicata anche, per brevità, "Affidatario", con studio e domicilio fiscale a _____, Via _____ ;

Richiamato

L'articolo 17, comma 7, della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14, il quale dispone che:

“I soggetti pubblici competenti in materia di minori, anche in accordo tra loro, si avvalgono di un supporto giuridico continuativo, figura esperta sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza, a sostegno degli operatori e delle équipes anche nell'interazione con gli uffici giudiziari. L'esperto giuridico collabora alla promozione d'iniziative di aggiornamento normativo del personale dei servizi e alla corretta rappresentazione della condizione dei minori e delle loro famiglie, nonché del funzionamento dei servizi, anche in riferimento alla gestione delle relazioni tra servizi e mass-media. La Regione assicura la formazione, l'aggiornamento periodico in servizio e la supervisione di tali esperti anche per garantire l'integrazione delle competenze giuridiche con quelle sociali, psicologiche e pedagogiche”;

Considerato

che il Servizio Sociale si occupa anche di situazioni di adulti e anziani fragili, per i quali ricorre talvolta la necessità di una tutela giuridica o di approfondimenti in materia giuridica per poter meglio orientare la progettazione di interventi da parte del Servizio, fornendo anche un inquadramento relativo alla situazione giuridica dell'interessato, per la quale non sono presenti competenze specifiche nell'ambito del Settore;

Premesso che:

- a) in data 21/11/2003, con atto rep. n. 25691 dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, è stato stipulato l'atto costitutivo dell'Unione stessa tra i Comuni di Mirandola, Medolla, Concordia sulla Secchia, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, San Possidonio, Cavezzo, Camposanto i quali, con atti dei propri Consigli comunali, hanno deliberato l'istituzione dell'Unione e, contestualmente, approvato lo Statuto, l'atto costitutivo e l'elenco dei servizi da conferire all'Unione;
- b) Considerato pertanto che l'Unione Comuni Modenesi Area Nord è responsabile dei servizi sociali per conto dei comuni costituenti (Camposanto, Cavezzo, Concordia s/Secchia, Medolla, San Felice s/P, San Possidonio, San Prospero) che le hanno conferite tutte le funzioni sociali;
- c) Dato atto che con delibera CU n. 88 del 28/11/2022 è stato approvato il protocollo che sancisce, dal primo gennaio 2023, la separazione tra il Comune di Mirandola e l'Unione Comuni Modenesi Area Nord e nel contempo la condivisione di diversi servizi, a valenza distrettuale, come lo scrivente servizio per i quali l'Unione farà da capofila;
- d) con determinazione n. ___ del __/__/2023, il **servizio di supporto giuridico in materia di diritto di famiglia, tutela minori e soggetti fragili** è stato affidato all'esperto giuridico per il prezzo complessivo di 32.136,00 euro, oneri e IVA esclusi, oneri della sicurezza per rischi di interferenza non soggetti a ribasso pari a zero;
- e) sono state effettuate le verifiche di legge e, a seguito dell'esito dei controlli, l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- f) l'Affidatario ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 13-8-2010 n. 136, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- g) Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse al contratto nonché gli atti ed i documenti in esso richiamati, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.

Art. 2 - Oggetto

1. L'Unione Comuni Modenesi Area Nord, come sopra rappresentata, affida all'esperto giuridico che accetta, l'esecuzione del servizio di supporto giuridico in materia di diritto di famiglia, tutela minori, e soggetti fragili.

o Il Codice Identificativo di gara (CIG) è: n. Z793CD6555

2. Sono compresi nel contratto tutti i servizi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i servizi completamente compiuti.

Detti servizi dovranno essere realizzati secondo le modalità e le condizioni, con le caratteristiche ed essere comprensivi di tutti gli oneri accessori stabiliti dal presente contratto.

Art. 3 – Durata e termini di esecuzione

Il contratto ha durata di due anni e due mesi a decorrere dal 15/11/2023. Il contratto potrà essere rinnovato alla scadenza, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un ulteriore periodo di 12 mesi.

Il contratto potrà essere prorogato per un massimo di 180 giorni, al fine di procedere alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice. In tal caso l'Affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. 4 Condizioni generali

1. L'attività viene prestata dall'Affidatario presso la sede legale dell'Unione, che si assume l'obbligo di mettere a disposizione dell'Affidatario i locali e le attrezzature idonei e necessari per l'espletamento delle prestazioni richieste. Le parti concordano altresì che l'attività affidata potrà essere espletata da remoto sia tramite incontri organizzati sulle piattaforme telematiche comunemente in uso, che telefonicamente o per mail, in base ad accordi che verranno definiti tra le parti.

2. A seconda delle esigenze dell'Unione, l'Affidatario dovrà comunque garantire la propria disponibilità a partecipare a incontri periodici presso la sede della stessa Unione o altre sedi di volta in volta individuate.

3. L'Affidatario supporta il lavoro degli operatori dei servizi sociali, garantendo consulenza riguardo gli aspetti giuridici per la tutela dei minori e il contrasto alle forme di disagio e fragilità degli utenti in carico al servizio sociale complessivamente inteso. Collabora inoltre alla promozione di iniziative di aggiornamento normativo e giuridico del personale del servizio sociale.

In particolare per i minori, fornisce supporto giuridico continuativo, sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza, a sostegno degli operatori e dell'equipe e nell'interazione con gli uffici giudiziari.

4. L'Affidatario integra le competenze giuridiche con quelle sociali, psicologiche ed educative, al fine di meglio garantire un accompagnamento complessivo delle situazioni problematiche che si presentano ai servizi.

5. L'Affidatario sarà chiamato a svolgere attività di supporto e consulenza giuridica e, in alcune particolari situazioni, di intervento diretto, congiuntamente agli operatori dei Servizi Sociali, in determinate fasi della presa in carico del minore e del suo nucleo familiare, nonché dell'adulto/anziano, anche sottoposto ad amministrazione di sostegno/tutela legale.

Le attività richieste (a titolo esemplificativo e non esaustivo) sono le seguenti:

- consulenza giuridica a tutti gli operatori del Servizio Tutela Minori in materia di diritto di famiglia, in particolare diritto minorile, con relativo supporto giurisprudenziale;
- supporto agli operatori nella lettura, comprensione e corretta attuazione di tutti i provvedimenti che pervengono da magistratura e autorità giudiziarie, con particolare riferimento a decreti, richieste di indagini, sentenze ecc.;
- aggiornamento giuridico degli operatori con riguardo ad eventuali nuove normative o modifiche della legislazione in materia di tutela e protezione dei minori e amministrazione di sostegno adulti;
- formazione del personale con riguardo ad aggiornamenti normativi e a specifiche procedure atte a tutelare e proteggere minori e adulti/anziani fragili sul territorio nonché approfondimenti su specifiche tematiche afferenti alla tutela minorile, al diritto di famiglia, ai procedimenti penali e civili che coinvolgono famiglie e minori, all'affido familiare, all'adozione e a tutte le normative nazionali e regionali vigenti;

- redazione di comunicazioni e atti in risposta a specifiche richieste e istanze da parte di utenti, avvocati e Giudici Ordinari e/o Minorili;
- attività dirette di interlocuzione e approfondimento con i legali delle famiglie al fine di evitare l'insorgere di situazioni di conflitto pregiudizievoli per il benessere del minore;
- assistenza diretta ai colloqui tra gli operatori sociali e le famiglie eventualmente accompagnate dai propri legali, in casi particolarmente complessi e delicati;
- assistenza per garantire la corretta cornice giuridica di riferimento nella gestione dei casi più complessi;
- assistenza agli operatori ed eventuale affiancamento nel corso nelle udienze penali (citazioni come testimoni);
- consulenza giuridica agli operatori interessati in materia di Tutele giudiziali e legali/amministrazioni di sostegno, con relativo supporto giurisprudenziale, con particolare riferimento alle procedure e alla valutazione di situazioni particolarmente complesse;
- consulenza giuridica agli operatori interessati in situazioni di adulti/anziani fragili in presenza di problematiche familiari o complessità particolari;
- incontri annuali di aggiornamento giuridico/amministrativo rivolto a tutti gli operatori del Servizio Sociale, su tematiche da concordarsi tra le parti.

6. L'Affidatario deve porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e completa realizzazione dei servizi di cui al presente contratto; il medesimo è responsabile dell'esatta e puntuale gestione ed esecuzione a regola d'arte dei servizi stessi e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso nonché dell'osservanza di tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, a livello sia nazionale sia regionale, o che possano eventualmente venire emanate nel corso del periodo contrattuale, aventi attinenza con i servizi oggetto dell'appalto.

7. Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri derivanti in generale dall'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, che non risultino espressamente a carico dell'Unione.

8. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia.

9. L'Affidatario è tenuto ad assicurare comunque le prestazioni oggetto del presente contratto, anche in presenza di vertenza pendente fra l'Affidatario e l'Unione.

Art. 5 – Codice di comportamento

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'Affidatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

2. La violazione degli obblighi di cui al comma precedente costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 6 – Importo del contratto e corrispettivi

L'attività oggetto della presente procedura si svolgerà dal 15/11/2023 al 31/12/2025.

L'Unione dei Comuni intende mettere a disposizione per le prestazioni di cui all'art. 4 e per il periodo dal 15/11/2023 al 31/12/2023 la somma di euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00), comprensivi di oneri 4% CPA e 22% IVA, per un totale di 45h di formazione iniziale giuridica rivolta a tutti i dipendenti del Settore Servizio Sociale.

Per l'intera annualità 2024 e 2025 si intendono previste 11h/mese per un totale annuale di 132 ore pari ad euro 16.632,00 (sedecimilaseicentotrentadue/00) comprensivi di oneri 4% CPA e 22% IVA.

L'Unione dei Comuni, a fronte di urgenze non differibili di cui al precedente art. 4 e di mutamenti della normativa in materia, si riserva di usufruire di eventuali integrazioni orarie opportunamente rendicontate e liquidate nella misura pari ad euro 100,00 (centoeuro/00) cada ora + 4%CPA + 22% IVA per un totale orario di euro 126,00 (centoventisei/00).

Il suddetto importo compensa tutte le prestazioni oggetto del contratto, per dare seguito ai servizi a perfetta regola d'arte.

Pertanto, l'importo contrattuale resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla qualità dei servizi, onnicomprensivo di tutto quanto necessario per dare i servizi, oggetto del presente, perfettamente e completamente compiuti a regola d'arte.

Art. 7 – Pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, l'Unione non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio di fattura in forma elettronica. Pertanto, fermo restando quant'altro disciplinato nei successivi commi, i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura elettronica.

2. Il pagamento delle prestazioni contrattuali sarà effettuato in rate bimestrali posticipate.

3. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico da parte dell'Unione.

4. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale dell'Affidatario.

In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge.

5. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, se applicabile, l'Unione provvederà a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura.

Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13-08-2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; qualora l'Affidatario non assolva a tali obblighi relativi all'appalto, si procede con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima legge ed il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

2. Ai fini dei suddetti obblighi il presente contratto è identificato con il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z793CD6555

3. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89, la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall'art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24-12-2007 n. 244 e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55.

Ai sensi della normativa sopracitata:

a) l'Unione non può accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico;

b) al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche devono riportare il CIG;

c) l'Unione non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG.

4. Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco dell'ufficio destinatario della fattura è: QKXW03

5. L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Unione di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge;

Art. 9 – Responsabile del Procedimento e Referente

1. Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Luigina Camponero, Responsabile del Servizio Sociale.

2. L'Unione individua nella stessa Dr.ssa Luigina Camponero, Responsabile del Servizio Sociale, la referente interna per gli aspetti tecnici-organizzativi e per la verifica in itinere del programma. Il professionista e la referente interna concorderanno congiuntamente le modalità organizzative per la verifica sull'andamento dell'attività e il raggiungimento degli obiettivi.

3. Nel caso di mutamenti nei referenti di cui ai precedenti commi, l'Unione ne darà tempestiva comunicazione all'Affidatario.

Art. 10 - Controlli

1. L'Unione verifica il corretto e regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Affidatario attraverso il RUP ed il referente interno, che allo scopo potranno avvalersi di altri soggetti, anche estranei all'Unione, riservandosi anche, in qualsiasi momento, la più ampia facoltà di

effettuare qualsiasi genere di controllo utile alla verifica della corretta e regolare esecuzione dei servizi.

Art. 11 - Subappalto

1. Stante la tipologia dei servizi oggetto del contratto, il subappalto non è ammesso.
2. Il subappalto è considerato errore grave e grave inadempienza contrattuale e comporterà la risoluzione del contratto in danno dell'Affidatario senza alcuna altra formalità che quella della semplice comunicazione scritta.

Art. 12 – Responsabilità – Polizza assicurativa

1. L'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, per le attività di competenza dell'Affidatario stesso previste dal presente contratto.
2. L'Affidatario è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose, tanto dell'Unione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni, o anche come semplice conseguenza dei servizi stessi.

L'Unione rimane, pertanto, esentata da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

3. L'Affidatario ha stipulato polizza assicurativa _____ n. ____ del _____ rilasciata da _____, in data _____ valida fino a _____, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività nell'esecuzione dell'appalto. Tale polizza prevede i seguenti massimali per Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.): Per sinistro, per persona e per danni a cose _____ € _____

I massimali previsti dalla polizza non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'Affidatario sia nei confronti di terzi sia nei confronti dell'Unione.

4. La copertura assicurativa deve essere mantenuta valida per tutta la durata contrattuale. Pertanto, in caso di scadenza della polizza in corso di contratto, è obbligo ed onere dell'Affidatario procedere al suo rinnovo in

modo da garantire senza soluzione di continuità la copertura assicurativa dei servizi.

5. L'onere per il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Affidatario, indipendentemente dall'esistenza della copertura assicurativa.

Art. 13 - Penali

1. L'Affidatario è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento, dipendenti dall'Affidatario stesso.
2. Fermo restando quanto previsto per la risoluzione contrattuale, per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e/o per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del

servizio, l'Unione, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'Affidatario una penale da € 100,00 ad € 500,00 in base alla gravità.

3. L'inadempienza verrà contestata all'Affidatario, per iscritto, tramite PEC, con facoltà di controdeduzione entro 15 giorni dal ricevimento dell'addebito. Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni o nel caso in cui l'Unione valuti motivatamente non accolte le eventuali controdeduzioni presentate dall'Affidatario, l'inadempienza sarà considerata come definitivamente accertata e sarà comunicata all'Affidatario l'applicazione della penale, l'ammontare della stessa e le modalità di pagamento.

4. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo netto contrattuale; in caso di superamento della suddetta percentuale si procede alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

5. Il pagamento della penale non solleva l'Affidatario da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata e, in ogni caso, è fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 14 – Cessione del contratto

1. E' vietato cedere in tutto o in parte il presente contratto sotto qualsiasi forma, pena l'immediata risoluzione dello stesso e la perdita della garanzia a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all'Unione salvi i maggiori danni accertati.

Art. 15 - Recesso

1. Ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016, l'Unione può recedere dal contratto in qualunque momento, alle condizioni e nei termini previste dal medesimo articolo.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata (PEC), all'Affidatario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

2. L'Affidatario può recedere dal contratto solo per giusta causa, con le modalità di cui all'art. 2237, secondo comma, del codice civile e con preavviso di 30 (trenta) giorni.

Art. 16 – Risoluzione del contratto

1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

2. L'Unione si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l'Affidatario, nei casi di reiterati ritardi negli adempimenti contrattuali e negligenza in genere nell'esecuzione degli obblighi stessi.

3. Ai fini di quanto previsto dall'art. 108 comma 3 del codice ed ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e clausola risolutiva espressa, le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei servizi, per cause non imputabili a causa di forza maggiore dimostrata:

a) manifesta incapacità nell'esecuzione dei servizi appaltati;

b) mancata o parziale realizzazione dei servizi; insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi i servizi affidati;

c) mancata ottemperanza agli ordini ed alle prescrizioni dell'Unione che pregiudichi i servizi affidati;

d) atti od omissioni di particolare gravità che pregiudichino la sicurezza degli utenti; azioni od omissioni che abbiano comportato gravi disagi agli utenti o che, comunque, abbiano comportato nocumento al buon nome dell'Unione e/o dei Comuni dell'Unione, oppure gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi e/o, anche indirettamente, all'Unione;

e) sospensione unilaterale senza giusta causa del servizio;

f) mancato rispetto dei termini prescritti dall'Unione per adempiere;

g) ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

4. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali, contestata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, ed opera di diritto nel momento in cui l'Unione comunica all'Affidatario, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola stessa.

5. In tali casi l'Unione si riserva il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, liquidando i servizi per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il loro importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale.

Ciò non darà all'Affidatario diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese dalla parte non eseguita.

Sono dovuti dall'Affidatario i danni subiti dall'Unione in seguito alla risoluzione del contratto, così come le maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale, inclusa l'eventuale stipula di un nuovo contratto.

Art. 17 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto tra la Stazione appaltante e l'Affidatario dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- quanto all'Unione: unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it

- quanto all'Affidatario: _____

2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.

Art. 18 – Contenzioso – Foro competente

1. In caso di controversie relative all'esecuzione del presente contratto si procederà ai sensi della parte VI, articoli 205 e seguenti, del Codice.

2. E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possono definire in via bonaria, saranno devolute al foro di Modena.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, l'Unione informa l'affidatario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale.

Con la sottostante firma, l'Affidatario presta il suo consenso per il trattamento, anche informatico, e per la comunicazione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto.

Art. 20 – Sicurezza e Riservatezza

1. L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma; di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione, senza l'espressa autorizzazione dell'Unione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri eventuali dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1, 2 e 3 e risponde nei confronti dell'Unione e per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. L'Affidatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate

nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Unione.

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei commi da 1 a 5, l'Unione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

7. L'Affidatario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Affidatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Unione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Unione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

9. L'Affidatario non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Unione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Unione.

Art. 21 – Designazione quale Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016

1. In esecuzione del presente contratto, l'Affidatario effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.

2. L'Affidatario è, pertanto, designato dalla Stazione Appaltante quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR, il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente contratto.

3. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art. 22 – Spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Affidatario, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

2. Le spese inerenti all'imposta di bollo, pari a Euro 96,00 dovute sull'originale elettronico, sono assolte mediante pagamento con F24

ovvero L'imposta di bollo è assolta mediante apposizione ed annullamento dei contrassegni telematici del valore di euro sedici cadauno identificativi n. _____ n. _____ n. _____ sulla copia cartacea del presente originale digitale, come da dichiarazione dell'Affidatario, conservata agli atti.

3. Il presente atto è soggetto a registrazione a tassa fissa in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/86, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA, con spese a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Art. 27 - Rinvio

1. Per quanto non specificato nel presente contratto si fa espresso rinvio alle norme e alle disposizioni del codice civile, alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, per quanto applicabili, alle norme in materia ed a tutti gli atti in materia che comunque dovessero impegnare l'Unione.

2. L'Affidatario è inoltre tenuto al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione ed applicazione di nuove normative.

Il presente atto, composto di n. 12 pagine a video, viene sottoscritto con firma digitale, in corso di validità.

Letto, approvato e sottoscritto.

UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA NORD

L'AFFIDATARIO

Il Segretario f.f. (Avv. Barbara Bellentani)

(_____)